

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
DEL 6 aprile 2022

Addì 6 aprile 2022, alle ore 15,30, sono presenti i consiglieri avv.ti Antonio Barra (Presidente), Antonio Famiglietti (Vice-Presidente), Valentina Amelio (Segretario), Carlo Frasca (Tesoriere), Anna Argenio, Elvira Festa, Tommaso Fabiano, Amato Rizzo, Paola Albano, Rosa Barletta, Raffaele Tecce, Modestino Prisco, Carmine Freda, Rosa Barletta, Nello Pizza.

Sul punto n. 1 dell'Odg), il Consiglio, all'unanimità, delibera di indire le elezioni dei delegati congressuali. Ciò posto, convoca per il giorno 18 maggio, ore 8,00, in prima convocazione ed il giorno 19 maggio 2022, ore 9,00 – 16,00, presso l'Aula Magna del Tribunale di Avellino, l'Assemblea degli iscritti per la discussione dei temi congressuali, cui seguiranno le operazioni di voto, mandando alla Cancelleria Amministrativa di provvedere a tutti gli adempimenti. Vengono scelti quali componenti della commissione elettorale, tra gli iscritti all'Ordine, i seguenti avvocati: presidente: avv. Marchillo Sergio; componenti effettivi: avv. Cotticelli Maria Cristina, avv. Granata Fabrizio, avv. Soglia Annalisa, avv. Bergamasco Barbara; supplenti: avv. Giannattasio Cherubina, avv. Matetich Stefano.

Sul punto n. 2) all'O.d.g, si riporta la relazione fatta pervenire dall'avv. Francesco Castellano, impedito per il Consiglio odierno, il quale rappresenta che, quale Referente della Commissione Civile e a tanto delegato dal Consiglio, all'esito di un confronto con i Magistrati (nello specifico con il dott. Marcello Polimeno), è stato redatto il nuovo testo dell'art. 3 del "Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso", già sottoscritto in data 28.12.2018. Rimarca, anche in questa sede, che la modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione, ad opera del D.Lgs n. 230/2021, dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Chiede, pertanto, che il Consiglio voglia ratificare la modifica del protocollo in questione. Il Consiglio delibera di ratificare la predetta modifica del protocollo.

Sul punto n. 3) dell'Odg, si riporta la relazione fatta pervenire sempre dall'avv. Francesco Castellano, il quale rappresenta che, quale Referente della Commissione Civile e a tanto delegato dal Consiglio, all'esito di un confronto con Magistrati e personale Amministrativo, è stato redatto il << *protocollo per la trattazione dei procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto in presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli* >> .

La redazione del predetto documento si è resa opportuna in considerazione di quanto stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21761 del 29.7.2021, con la quale, tra l'altro, è stato affermato che: *“le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”*.

Chiede, pertanto, che il Consiglio voglia approvare il protocollo in questione, il cui testo viene trasmesso unitamente alla presente. Il Consiglio delibera di approvare detto protocollo.

Sui punti n. 4 e n. 6) dell'Odg, il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta la trattazione dei relativi argomenti.

Sul punto n. 5) dell'Odg, l'avv. Elvira Festa riferisce al Consiglio che, nel sito web del Tribunale di Avellino, è in fase di implementazione una sezione dedicata alla pubblicazione dei rinvii delle udienze penali. Propone, pertanto, di continuare a pubblicare, a beneficio degli iscritti e per leale cooperazione istituzionale, i dati delle udienze forniti dalle Cancellerie, auspicando di poter rimettere quanto prima tale gravoso compito al sito istituzionale del Tribunale di Avellino. Il Consiglio delibera di invitare il Presidente del Tribunale ad indicare la data per la prevedibile cessazione della funzione di supplenza operata dall'Ordine.

Sul punto n. 9) dell'Odg, l'avv. Paola Albano espone quanto segue: il 7 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 12 del 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) contenente le linee guida sulle modalità operative del Collegio consultivo tecnico (CCT), la cui costituzione presso ogni stazione appaltante è obbligatoria, fino al 31.12.2023, per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie. Il collegio ha la funzione di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura

suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. L'introduzione delle linee guida è stata prevista dal D.L. n. 76/2020, il cui art. 6, comma 2, stabilisce che *“il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, **tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti** con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare **un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento**”*. Sennonché la lettera c) del punto 2.4.2. delle citate linee guida, con riferimento alla figura del “giurista”, ha escluso la categoria dell'Avvocato (e, in particolare, di quelli esperti in opere pubbliche e contenzioso amministrativo e civile) dalla possibile nomina a Presidente del CCT. In particolare, la richiamata disposizione ha stabilito che: *“Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere ... c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni”*. Ritenuta, ad un preliminare esame, senza pretesa di esaustività, la sussistenza di molteplici profili di illegittimità della previsione di cui innanzi, gravemente lesiva degli interessi degli avvocati del libero Foro, letta la nota del COA di Roma del 22.3.2022 pervenuta a questo Ordine, avente ad oggetto il *“ricorso al Tar del Lazio, sede di Roma, avverso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'annullamento del decreto n. 12 del 17.1.2022 - pubblicato in G.U. il 7.3.2022”* e, udita la relazione, il Consiglio, plaude all'iniziativa del COA di Roma e delibera di procedere con intervento *ad adiuvandum*; all'uopo, nomina l'avv. Antonio Barra e l'avv. Paola Albano, i quali accettano l'incarico gratuitamente.

Sul punto n. 12 dell'Odg), relaziona l'avv Rosa Barletta. Preliminarmente, si segnala che lo svolgimento delle udienze civili e penali, con trattazione ad orario, ha reso certamente più

disciplinato l'andamento delle udienze a giovamento di avvocati, magistrati onorari, testimoni, parti e consulenti. Altra nota positiva riguarda le precise e puntuali comunicazioni effettuate dalle Cancellerie riguardanti l'orario di trattazione delle udienze nonché i rinvii delle stesse. A far data dal 31 marzo u.s. le udienze, cessato lo stato di emergenza, si celebrano senza orario di riferimento, creando assembramento e disagi. A tal fine, il Consiglio delibera di richiedere al Presidente del Tribunale il ripristino delle fasce orarie per le udienze civili e dell'orario per le udienze penali, sottolineando che la richiesta organizzazione di trattazione delle udienze è stata positivamente sperimentata nel periodo emergenziale. Quanto all'ufficio del Gdp di Sant'Angelo dei Lombardi, si registra, da tempo, la carenza del personale di cancelleria. Le disfunzioni dell'ufficio relative alla mancanza di personale di cancelleria sono state in parte sanate con la collocazione temporanea e alternata di due dipendenti. A seguito dell'impiego dei predetti dipendenti, collocati temporaneamente e a giorni alterni presso l'ufficio in discorso, l'arretrato è stato in parte smaltito e sono state garantite almeno le attività essenziali come il rilascio di formule esecutive, copie conformi, etc. Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, sentiti i colleghi del posto, l'avv. Barletta auspica che il Consiglio dell'Ordine di Avellino voglia richiedere, per un regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, l'impiego a tempo pieno presso l'ufficio in questione dei due dipendenti collocati per ora solo temporaneamente. Si segnala altra anomalia, certamente collegata alla carenza del personale, riguardante i procedimenti caricati sul SIGP. Ad oggi, risultano caricati sul registro telematico civile i procedimenti iscritti da settembre 2019 in poi, mentre tutti gli altri non sono stati ancora caricati. Nonostante le molteplici segnalazioni e la piena disponibilità del Sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi nella messa a disposizione del piano terra dell'edificio, gli uffici giudiziari sono ancora collocati al secondo piano al quale si accede da un ingresso secondario e poco agevole. Il Comune ha messo a disposizione l'intero piano terra liberandolo e facendo tutti i lavori di manutenzione necessari per accogliere i predetti uffici giudiziari. Pertanto, è necessario provvedere in tempi brevi al trasloco degli uffici giudiziari al piano inferiore. Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, il Consiglio delibera di chiedere al Presidente del Tribunale di disporre il trasferimento dell'ufficio al piano terra.

Sul punto n. 15) dell'Odg, il Consiglio delibera di approvare le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni, i pareri e i gratuiti patrocini.

Sulle varie ed eventuali, il Consiglio delibera di nominare, quale supplente nella commissione elettorale designata per l'elezione dei delegati alla Cassa Forense, l'avv. Giannattasio Cherubina in sostituzione dell'avv. Candela Gianpaolo, che ha rinunciato.

Il Consiglio nomina l'avv. Maria Rita Martucci quale Referente della "Commissione per l'attività di selezione delle domande per la formazione dell'elenco unico degli esperti negoziatori della crisi di impresa". Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Martucci, verificata la completezza della domanda e della documentazione presentata, delibera, ai sensi dell'art 3, comma 5, del Decreto Legge n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021, di comunicare il nominativo dell'avv. (OMISSIS) alla Camera di Commercio di Napoli ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa.

Alle ore 18,30, la seduta è terminata; letto il verbale, viene approvato. Del che è verbale.

Il Segretario

f.to Avv. Valentina Amelio

Il Presidente

f.to Avv. Antonio Barra